

di carattere sperimentale, in ordine alle modalità di gestione della sessione di bilancio;

impegna il Governo

a) a presentare il disegno di legge finanziaria, articolato in parti corrispondenti alle finalità proprie, senza alcuna concessione ad interventi ordinamentali o di impatto limitato che non siano direttamente connessi e strumentali al perseguimento delle medesime finalità;

b) a concentrare nel disegno di legge finanziaria gli interventi volti ad assicurare il rispetto degli obiettivi programmatici e di quelli finalizzati al sostegno dello sviluppo, nonché il complesso della disciplina relativa al concorso da parte degli enti territoriali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal Patto di stabilità e crescita, allo scopo di valorizzare la sessione di bilancio come momento centrale per la definizione delle politiche economiche e finanziarie, in cui le diverse misure adottate possano essere correlate e ricondotte ad una logica unitaria e coerente di politica generale;

c) a concorrere ad una gestione più chiara e ordinata del processo di formazione in Parlamento della legge finanziaria, attraverso una più puntuale osservanza delle norme vigenti, in particolare con riferimento ai limiti di contenuto, ed attraverso un uso misurato della facoltà di presentare emendamenti, soprattutto nella fase in Assemblea, evitando comunque di proporre in questa sede argomenti non previamente discussi in Commissione;

d) a promuovere il compimento del lavoro istruttorio dell'Alta commissione per il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario che, in base alle previsioni dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2003, avrebbe dovuto concludersi entro il mese di marzo del 2003, e a sottoporre al più presto al Parlamento la relazione sul federalismo fiscale;

Obiettivi della politica di bilancio

considerato che:

i fattori strutturali di incertezza dell'economia internazionale richiedono una politica economica più consapevole, più attiva e, quindi, più flessibile, mirata a cogliere le specifiche opportunità di sviluppo che si offrono alla economia di ciascun Paese;

la ricerca di nuovi spazi di intervento per la politica economica deve comunque esplicarsi nel rispetto delle regole del Patto di stabilità e crescita e degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, in modo da pervenire, entro la fine del periodo di programmazione, ad un saldo del conto delle amministrazioni pubbliche in avanzo;

in questa direzione il Governo e il Parlamento hanno già compiuto notevoli progressi adottando soluzioni originali ed innovative le quali, evitando di ricorrere a misure ampiamente sperimentate in passato, ma scarsamente efficaci a far fronte ad una situazione del tutto nuova:

– hanno consentito il pieno rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria;

– hanno avviato processi riformatori di carattere strutturale che, attraverso un percorso di attuazione articolato su un arco temporale pluriennale, permetteranno di conseguire una forte modernizzazione del Paese;

– hanno favorito l'adozione di forme evolute di partenariato tra pubblico e privato;

considerato inoltre che:

il semestre di Presidenza europea offre al Governo italiano l'opportunità per rilanciare, ad un livello più ampio di quello nazionale, le riforme per lo sviluppo, in modo da restituire rilievo prio-

ritario e dare concreta attuazione agli obiettivi di competitività ed innovazione definiti dal Consiglio europeo di Lisbona;

ritenuto infine che:

occorre affiancare al complesso di regole e di procedure poste a presidio della stabilità linee di politica economica comuni che possano efficacemente promuovere la crescita, approfondendo la ricerca dei margini a disposizione per una applicazione ragionevole delle regole del Patto di stabilità, in relazione a tipologie di interventi che possano incrementare in modo permanente i tassi di sviluppo;

approva il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2004-2007 e

impegna il Governo

1) per quanto riguarda gli obiettivi di carattere macroeconomico:

a) a porre in essere gli interventi prospettati dal documento al fine di garantire un tasso di crescita del PIL reale almeno nell'ordine del 2 per cento già a partire dal 2004 e un progressivo innalzamento negli anni successivi fino a raggiungere i livelli di crescita potenziale;

b) a perseguire l'obiettivo di una ulteriore crescita del tasso di occupazione e di una contestuale riduzione del tasso di disoccupazione nei termini indicati dal documento, in modo tale che il tasso di occupazione, alla fine del periodo di programmazione, possa attestarsi su valori in linea con quelli fissati dal Consiglio europeo di Lisbona;

c) ad attivare tutte le iniziative per controllare le pressioni inflazionistiche, adottando a tal fine un tasso di inflazione programmata nella misura prospettata;

d) a promuovere l'attivazione delle modalità innovative per il finanziamento delle infrastrutture di interesse comunitario; a favorire le iniziative per il sostegno

della competitività del sistema produttivo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, per la promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, per l'armonizzazione delle discipline relative ai mercati finanziari; a concorrere alla definizione di criteri ispiratori della riforma delle politiche di coesione che, alla luce dell'allargamento dell'Unione europea, evitino la penalizzazione delle regioni del Mezzogiorno, proponendo l'assunzione, quale parametro di riferimento ai fini dell'accesso ai fondi strutturali per l'obiettivo 1, oltre al livello del PIL pro-capite, anche il tasso di disoccupazione;

2) per quanto riguarda gli obiettivi di carattere finanziario:

a) a conseguire l'obiettivo di un indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che, in conformità con gli impegni attualmente definiti nelle competenti sedi comunitarie, risulti pari all'1,8 per cento del PIL nel 2004, all'1,2 per cento nel 2005, allo 0,5 per cento nel 2006, pervenendo ad un avanzo pari allo 0,1 per cento del PIL nel 2007, fermo restando che gli interventi di riduzione della spesa corrente debbano essere assunti sulla base di una attenta verifica della loro sostenibilità sociale;

b) a perseguire un progressivo miglioramento dell'avanzo primario per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel documento;

c) a stabilire il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2004, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, entro il valore di 69.700 milioni di euro e, per il 2005 e per il 2006, in una misura inferiore a quella del primo anno, lungo un percorso di avvicinamento agli obiettivi programmatici di un saldo netto da finanziare non superiore a 64.000 milioni di euro per il 2005 e a 58.400 milioni di euro per il 2006;

d) a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori

al 104,2 per cento nel 2004, al 101,7 per cento nel 2005, al 99,4 per cento nel 2006 ed al 97,1 per cento nel 2007;

e) a valutare l'opportunità di integrare il Documento di programmazione economico-finanziaria prima della presentazione della legge finanziaria con una nota di aggiornamento che fornisca ulteriori elementi sul quadro degli andamenti tendenziali e sulle conseguenti politiche dell'entrata e della spesa;

3) Per quanto riguarda le linee strategiche da perseguire ai fini del potenziamento delle capacità di crescita del Paese e le modalità di intervento:

considerato che:

la necessità di un nuovo patto tra Governo e parti sociali sulla scorta di quello firmato nel 1993 trova fondamento nell'esigenza di evitare effetti sperequativi indesiderati in presenza delle attuali difficili condizioni economiche a livello internazionale;

il nuovo patto sociale deve tendere all'obiettivo di promuovere la competitività e lo sviluppo assicurando la coesione sociale e il rispetto degli obiettivi relativi ai saldi di finanza pubblica;

a tal fine assume particolare importanza l'obiettivo di preservare il carattere progressivo del sistema tributario e mantenere inalterato il livello di spesa sociale complessiva, ferma restando l'esigenza di un aggiornamento degli strumenti previsti dalla normativa vigente,

impegna il Governo

a) a considerare prioritario l'obiettivo di garantire la progressiva attuazione delle riforme già approvate o all'esame del Parlamento che, per il loro carattere strutturale, assumono un ruolo decisivo ai fini della promozione di più elevati tassi di

crescita, con particolare riferimento alla riforma del sistema fiscale, dell'istruzione e formazione, del mercato del lavoro, verificando, in sede di legge finanziaria, gli spazi per l'attivazione di apposite fonti di finanziamento;

b) a proseguire sulla strada indicata dal Patto per l'Italia promuovendo il più ampio confronto con le forze sociali e le autonomie territoriali, la ricerca di soluzioni non conflittuali in tema di competitività e l'individuazione di interventi concreti e praticabili, idonei a far avanzare il percorso riformatore già intrapreso. Al riguardo, è opportuno che le indicazioni emerse dai tavoli settoriali relativi alle specifiche tematiche di confronto indicate nel DPEF siano valutate da un unico tavolo di coordinamento, che individui le priorità di intervento, anche in relazione alle compatibilità finanziarie;

c) a sostenere, sia sotto il profilo finanziario che sotto quello operativo, l'avvio del Piano di azione per la crescita presentato dal Governo come priorità del semestre di presidenza dell'Unione europea e l'avanzamento del programma di investimenti per infrastrutture strategiche, con riferimento all'elenco delle grandi opere di cui al DPEF, stimolando un ruolo più incisivo di Infrastrutture Spa e favorendo la partecipazione del capitale privato, attraverso l'intenso ricorso alla tecnica del *project financing*;

d) ad assegnare uno specifico rilievo alle opere che interessano il settore idrico, in modo che il potenziamento della dotazione infrastrutturale eviti il ripetersi di situazioni emergenziali, quali si sono di recente verificate anche a causa dello stato di grave degrado di parte della rete;

e) a proseguire il processo di attuazione della disciplina di riordino del settore energetico, che consenta di incrementare l'offerta di energia elettrica prodotta nel territorio nazionale, limitando situa-

zioni di carenza, favorendo la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate e riducendo i costi per l'utenza;

f) a porre in essere misure idonee a sostenere lo sviluppo del sistema produttivo, utilizzando i margini di intervento concessi dalla disciplina comunitaria, sulla base della peculiarità dell'assetto economico italiano, che trova nella imprenditorialità diffusa e nel dinamismo delle piccole e medie imprese un punto di forza;

g) a promuovere, nelle sedi competenti, l'adozione di iniziative volte a garantire le condizioni per una competizione leale che impedisca, nei commerci internazionali, una concorrenza fondata sul differenziale degli *standard* di garanzia relativi alle condizioni di lavoro e alla tutela dell'ambiente;

h) a valorizzare le produzioni nazionali di qualità e la tutela dei marchi;

i) a favorire una modernizzazione dei processi produttivi e gestionali e un orientamento della produzione verso comparti caratterizzati da un più elevato contenuto di innovazione tecnologica, o da un più alto livello di valore aggiunto;

j) ad assicurare che le innovazioni in discussione per quanto concerne la disciplina dei requisiti patrimoniali delle banche evitino discriminazioni nell'accesso al credito da parte delle imprese, in particolare di quelle di minori dimensioni;

k) ad agevolare, eventualmente anche attraverso specifiche previsioni di carattere fiscale, le spese per la ricerca, di base e applicata, e per l'innovazione e a favorire forme di integrazione e di cooperazione tra le università e i centri di ricerca, da un lato, e il mondo delle imprese, dall'altro; in particolare, ad incrementare l'ammontare dei finanziamenti destinati all'innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese mediante il fondo rotativo di cui alla legge n. 46 del 1982;

l) a sostenere altresì, nell'ambito della progressiva attuazione della riforma

della scuola, le misure rivolte a favorire l'integrazione tra istruzione scolastica e formazione professionale;

m) a proseguire l'azione già intrapresa di contenimento della pressione fiscale, nell'ambito di un disegno generale di semplificazione e modernizzazione dell'ordinamento, con particolare riferimento alla riforma della tassazione sulle società;

n) a valutare se e quali interventi sul sistema pensionistico possano essere realizzati e a disciplinare tali interventi nell'ambito del provvedimento, collegato alla finanziaria per il 2002, di delega in materia previdenziale attualmente all'esame del Parlamento, allo scopo di garantire la sostenibilità finanziaria nel lungo periodo e l'equità tra le generazioni, allungando, su base volontaria, la permanenza al lavoro, promuovendo un più intenso sviluppo della previdenza integrativa e procedendo al riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria;

o) a destinare risorse in misura maggiore per interventi volti a sostenere, in una logica di salvaguardia dell'equità fiscale, la famiglia, quale nucleo fondamentale in cui si realizza la solidarietà tra generazioni, a favorire la natalità e a combattere le forme di esclusione, con particolare riferimento agli anziani e ai portatori di *handicap*; in particolare, a sostenere le misure in favore dei disabili e delle loro famiglie anche attraverso agevolazioni di carattere fiscale e promuovendo il ruolo delle associazioni *no profit*, anche considerando le risorse che si dovessero rendere disponibili a seguito della revisione del sistema di tutele dello stato sociale, come delineato nel punto precedente;

4) per quanto riguarda specificamente le politiche per le aree sotto utilizzate, con particolare riferimento al Mezzogiorno:

a) a realizzare gli interventi richiamati nel documento al fine di promuovere una crescita dell'economia del Mezzogiorno a tassi stabilmente superiori a

quelli della media dell'Unione europea e un aumento progressivo del tasso di attività, in modo che si allinei all'obiettivo europeo. Tali interventi dovranno ispirarsi all'obiettivo di favorire il rafforzamento dell'autonoma capacità di sviluppo di queste aree del Paese;

b) a considerare prioritario, nell'ambito dell'assegnazione delle risorse destinate alle aree sotto utilizzate, il potenziamento della dotazione delle infrastrutture, che rappresenta una condizione essenziale per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e per la competitività del contesto di insediamento delle attività produttive. L'individuazione degli interventi dovrà privilegiare i settori nei quali si riscontrano le maggiori carenze, come le infrastrutture viarie e ferroviarie e il settore idrico, quello dello smaltimento rifiuti, la fornitura di energia elettrica e i servizi di trasporto, con specifico riferimento a quelli ferroviari;

c) a sostenere, anche sotto il profilo finanziario, la piena adozione di strumenti innovativi, come il contratto di localizzazione, volti a favorire l'attrazione degli investimenti, attraverso l'individuazione di aree caratterizzate da un'elevata qualità dei requisiti rilevanti per l'insediamento di attività produttive; contestualmente, ad individuare, nell'attrazione degli investimenti il principale ambito di attività di Sviluppo Italia, attribuendo a questa società il ruolo di interlocutore unico nei confronti delle imprese;

d) a procedere ad un deciso rafforzamento, in un quadro di certezza e di semplificazione, degli incentivi alle imprese (investimenti e occupazione) e, ad un generale riordino, con riferimento agli strumenti a bando e specificamente alla legge n. 488 del 1992, sulla base dei principi di selettività, premialità e valutazione dei risultati;

e) a garantire il rispetto del vincolo in ordine alla destinazione di almeno il 30 per cento degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno;

f) a proseguire nell'impegno di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso il potenziamento del ricorso alle tecnologie informatiche;

g) a considerare come elemento essenziale per lo sviluppo economico il miglioramento delle condizioni di sicurezza interna, anche attraverso il governo dei flussi di immigrazione e il contrasto della criminalità organizzata, a tal fine adeguando le risorse a disposizione delle forze dell'ordine;

5) per quanto riguarda le politiche relative a specifici settori:

a) a sostenere lo sviluppo e l'ammmodernamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese nel settore delle comunicazioni, in considerazione del loro ruolo essenziale per la competitività e l'innovazione del sistema produttivo, e, in questo ambito, a promuovere la realizzazione delle infrastrutture per l'accesso alla banda larga, per le reti UMTS e per la televisione digitale terrestre, in modo da realizzare un sistema di reti convergenti, e a valutare, nel rispetto delle compatibilità finanziarie complessive, la possibilità di estendere le agevolazioni già previste per le diverse categorie di utenti;

b) a favorire la ripresa degli investimenti, anche pubblici, nelle aree ad alta tecnologia, con particolare riferimento ai settori aerospaziale ed elettronico;

c) a favorire la concorrenzialità nei settori dei servizi pubblici locali, in modo da pervenire ad una graduale riduzione delle tariffe, attraverso la piena attuazione della nuova disciplina legislativa; a sostenere le aggregazioni tra imprese controllate dagli enti locali, in modo da agevolare la costituzione di poli industriali capaci di competere sul piano nazionale;

d) a garantire il rispetto del principio di concorrenza nel settore dei lavori pubblici, evitando fenomeni di *dumping*, in particolare per quanto riguarda l'effettuazione diretta di lavori connessi alla ge-

stione e alla manutenzione delle reti da parte dei soggetti che gestiscono i servizi pubblici locali;

e) ad introdurre misure volte a ridurre il carico fiscale sulle famiglie, sulle imprese e sui lavoratori autonomi, anche attraverso rimodulazioni dei meccanismi applicativi che, nel rispetto del principio di invarianza di gettito, siano diretti ad incentivare lo sviluppo dell'economia e della competitività;

f) a procedere alla riforma della disciplina in materia di riscossione e di gestione delle partite correnti tra lo Stato e i contribuenti, in modo da garantire certezza nei rapporti erariali, anche con riferimento all'erogazione dei rimborsi;

g) a valutare con particolare attenzione la possibilità di adottare provvedimenti per le aree incluse nelle dichiarazioni di stato di calamità naturale, anche attraverso accordi di programma con le amministrazioni interessate;

h) a considerare la possibilità di trasformare in misure strutturali le disposizioni agevolative volte ad incentivare la realizzazione di interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio;

i) a proseguire nell'azione di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, valutando anche la possibilità del ricorso, da parte delle amministrazioni statali, a forme ampiamente utilizzate dalle imprese, quali lo *spin-off* o il *lease-back*, in modo da ridurre gli oneri relativi alla manutenzione degli edifici e da acquisire risorse aggiuntive dalla cessione degli stessi;

l) nell'ambito della revisione della disciplina relativa all'acquisizione di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, a salvaguardare la possibilità per le piccole e medie imprese di partecipare alle relative gare, attivando il *market place* e il suo dimensionamento quale strumento preferenziale per soddisfare le esigenze di acquisti in economia e lo sviluppo dei mercati locali;

m) ad assicurare un più tempestivo pagamento dei prestatori di servizi ed esecutori degli appalti di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni;

n) a mantenere invariata la pressione fiscale sul settore agricolo e ad attivare nuovi strumenti finanziari e di garanzia finalizzati alla riduzione dei rischi per il sistema agricolo;

o) a valutare la possibilità di prevedere forme incentivanti per la certificazione dei prodotti effettuata da organismi europei accreditati;

p) ad incoraggiare una politica di gestione del territorio che favorisca l'adozione di misure di recupero agricolo ed ambientale dirette alla riforestazione ed al rimboschimento, anche ai fini di difesa dal rischio idrogeologico e di incentivazione della permanenza degli operatori agricoli sul territorio, specie nelle zone montane;

q) ad assicurare le condizioni di competitività delle filiere agroalimentari attraverso il potenziamento degli strumenti di intervento per lo sviluppo dell'economia contrattuale e distrettuale, anche con riferimento alla ricerca, all'internazionalizzazione e alla promozione dei prodotti italiani;

r) a promuovere interventi, anche di carattere fiscale, a tutela della sostenibilità ambientale attraverso un utilizzo controllato delle risorse non rinnovabili;

s) a promuovere la riforma degli ammortizzatori sociali, in modo da disporre di un complesso di strumenti di intervento che risulti complementare alla riforma del mercato del lavoro, in particolare prevedendo forme autonome di tutela per i lavoratori occupati, sulla base di strumenti contrattuali flessibili;

t) a favorire la realizzazione delle politiche di pari opportunità, introducendo strumenti che rendano più agevole la conciliazione di attività lavorative ed impegno familiare e sostengano la partecipazione delle donne al mondo del lavoro;

u) a rafforzare i legami con le collettività italiane all'estero, sostenendo iniziative per la promozione del patrimonio culturale e linguistico italiano e favorendo i rapporti economici e finanziari con le attività imprenditoriali avviate dalle comunità di connazionali nei rispettivi paesi di residenza, provvedendo altresì a riferire al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi posti in essere;

v) in considerazione del carattere significativo e non episodico assunto dalle

operazioni internazionali in cui sono impegnate le forze italiane in varie parti del mondo, per finalità di pace e di sicurezza, a prevedere idonee forme di finanziamento e, più in generale, a valutare i margini, nel rispetto delle compatibilità finanziarie complessive, per incrementare, sia pure progressivamente, le dotazioni relative alla difesa.

6-00086. Alberto Giorgetti, Casero, Perretti, Pagliarini, Moroni.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2343 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO
2003, N. 143, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA
DI VERSAMENTO E RISCOSSIONE DI TRIBUTI, DI FON-
DAZIONI BANCARIE E DI GARE INDETTE DALLA CONSIP
S.P.A. (APPROVATO DAL SENATO) (4199)**

(A.C. 4199 — Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a., è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59. Sono utili i versamenti effettuati tra il 21 ed il 25 giugno 2003, ai fini della definizione di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli effettuati tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, ai fini delle definizioni di cui agli articoli 11, comma 4, 12, 15, 16 e 17, comma 1, della medesima legge n. 289 del 2002, nonché agli articoli 5 e 5-*quinquies* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

(Nuovi termini delle definizioni e modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1. I contribuenti che, nel periodo tra il 17 aprile 2003 e la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno effettuato i versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-*bis* e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 27 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, possono inoltrare in via telematica all'Agenzia delle entrate, fino al 30 giugno 2003, le relative dichiarazioni. Nell'articolo 16, comma 6, della citata legge n. 289 del 2002, le parole: « 30 giugno 2003 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2003 ».

2. I contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-*bis*, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonché di cui agli articoli 5 e

5-*quinquies* del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il 16 ottobre 2003. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10 della citata legge n. 289 del 2002. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle predette disposizioni, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle suddette definizioni, sono rideterminati con decreti, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.

ART. 2.

*(Modifiche al decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282).*

1. Negli articoli 6 e 6-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: « 30 giugno 2003 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2003 »; nel medesimo articolo 6-*bis*, nonché nell'articolo 6-*quater* dello stesso decreto-legge n. 282 del 2002, le parole: « 16 aprile 2003 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2003 ».

2. Nell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002 al comma 1, lettera *a*), le parole: « 4 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 2,5 per cento » e il comma 6 è abrogato.

3. L'intermediario restituisce all'interessato, entro il 31 luglio 2003, la differenza tra la somma del 4 per cento versata per le operazioni di rimpatrio e regolamentazione effettuate dal 17 maggio 2003 e la somma del 2,5 per cento effettivamente dovuta, nonché la somma dello 0,50 per cento del denaro e delle attività finanziarie rimpatriate da tale ultima data ai sensi dell'articolo 6-*bis*, comma 4, del citato decreto-legge n. 282 del 2002, e procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza limiti d'importo.

ART. 3.

(Compensi per l'attività di riscossione).

1. Nell'anno 2003, ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a euro 550 milioni che tiene luogo dell'indennità fissa e dell'importo variabile previsti dall'articolo 3, comma 4, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2003, l'importo di cui al comma 1 è ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.

3. Gli aggi relativi agli importi anticipati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del citato decreto-legge n. 138 del 2002, sono corrisposti a titolo definitivo.

4. Nell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: « 32 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 33,6 per cento ».

5. Una quota, non superiore a 15.500.000 euro per l'anno 2003, delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 affluisce ad un apposito fondo per essere destinate al finanziamento delle iniziative legislative per il riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6. Al maggiore onere derivante dal comma 1, pari a 215 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal

comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

*(Disposizioni in materia di
fondazioni bancarie).*

1. Nell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: « per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2004 ».

2. Nell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3 e 4, le parole: « decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente alla data del 31 dicembre 2004 »;

b) ai commi 4 e 5, le parole: « fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2004 ».

3. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: « entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2004 ».

4. Il comma 3-bis dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonché a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni

di controllo nelle società bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all'articolo 12, comma 4, è fissato alla fine del settimo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

ART. 5.

*(Termini per la ricezione delle offerte nelle
gare indette dalla Consip S.p.a.).*

1. Al fine di favorire la concorrenza tra le imprese, per le gare indette dalla Consip S.p.a., di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro iva esclusa, il termine intercorrente tra la data di spedizione del bando all'ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e le data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a novanta giorni. Tale termine si applica anche alle gare in corso alla data del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4199 – Sezione 2)

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO**

All'articolo 1:

al comma 1, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; nello stesso articolo 16, comma 8, al primo periodo, le parole: "31 ottobre 2003" sono

sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2004"; al secondo periodo, le parole: "31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali"; al quarto periodo, le parole: "31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali" »;

al comma 2, le parole: « di cui agli articoli 8 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 7, 8 »; dopo la parola: « 11, » sono inserite le seguenti: « comma 4, »; e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « La proroga è efficace anche per i contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno aderito ad una sola o a più definizioni e intendono avvalersi delle fattispecie previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni »;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Il termine per la presentazione delle istanze previste dall'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è fissato al 16 ottobre 2003; alla medesima data è altresì fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il contestuale versamento previsto dall'articolo 12, comma 2, primo periodo, della medesima legge n. 289 del 2002.

2-ter. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 9, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; le somme da versare complessivamente ai sensi della presente lettera sono ridotte nella misura dell'80 per cento per la parte eccedente l'importo di 11.600.000 euro";

b) nello stesso articolo 9, al comma 7, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fino ad un importo di

250.000.000 di euro, nonché di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo";

c) nell'articolo 12, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

"2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 ottobre 2003, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 settembre 2003. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo".

2-quater. Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificate dalle lettere a) e b) del comma 2-ter, risulti dovuto un versamento di importo inferiore a quello già versato in applicazione delle medesime disposizioni, i contribuenti interessati possono utilizzare la differenza in compensazione delle imposte e dei contributi dovuti, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad eccezione dei contribuenti che hanno presentato in forma riservata la dichiarazione prevista dal predetto articolo 9, secondo le modalità stabilite dall'articolo 8, comma 4, della medesima legge n. 289 del 2002, ai quali la somma versata in eccedenza è restituita da parte dell'intermediario, senza corresponsione di interessi, previa presentazione di una nuova dichiarazione entro il 16 ottobre 2003; l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2-quinquies. I contribuenti che entro il 30 giugno 2003 hanno presentato la di-

chiarazione integrativa di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono optare per la definizione automatica prevista dall'articolo 9, comma 2, lettera *b*), della stessa legge n. 289 del 2002, avvalendosi delle disposizioni introdotte dal comma *2-ter*, lettera *a*), del presente articolo, a condizione che la somma dovuta per effetto della nuova opzione risulti non inferiore a quella risultante dalla dichiarazione integrativa già presentata.

2-sexies. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni del comma 2 del presente articolo, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, è fissato al 18 ottobre 2003. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni del comma 2 del presente articolo, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le rate trimestrali previste dal medesimo articolo 16, comma 2, decorrono dal 16 maggio 2003; contestualmente all'effettuazione del suddetto versamento utile, sono pagate le rate scadute a tale data.

2-septies. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 6, lettera *c*), 9, comma 10, lettera *c*), e 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si intendono nel senso che la esclusione della punibilità opera nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i reati ivi indicati anche quando le procedure di sanatoria, alle quali è riferibile l'effetto di esclusione della punibilità, riguardano contribuenti diversi dalle persone fisiche e da questi sono perfezionate.

2-octies. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati al 31 dicembre 2005 per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002. Le amministrazioni statali e gli enti impositori possono sospendere, con propri provvedimenti, la riscossione nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi delle definizioni agevolate previste dagli articoli *9-bis*, 12, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dall'articolo *5-quinquies* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

2-nonies. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"*1-bis*. Se i termini per il versamento delle somme di cui al comma 1 sono fissati oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è presentata la dichiarazione, l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è previsto il versamento dell'unica o ultima rata".

2-decies. Ai fini dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per ruoli emessi da uffici statali si intendono quelli relativi ad entrate sia di natura tributaria che non tributaria.

2-undecies. In relazione ai nuovi termini per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al comma 2, in assenza di firma digitale si considerano regolarmente effettuate le formalità indicate al comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge, se eseguite entro il 31 ottobre 2003.

2-duodecies. Nell'articolo 14, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo, le parole: "di attività in precedenza omesse" sono sostituite dalle seguenti: "di attività in precedenza omesse o parzialmente omesse".

2-terdecies. Gli stessi effetti di cui all'articolo 9, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono altresì prodotti nel caso in cui, prima dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il processo verbale di constatazione non abbia dato luogo ad avvio di accertamento o rettifica nei confronti del contribuente a seguito di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria ovvero nel caso in cui l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio sia stato annullato per autotutela ».

All'articolo 2:

il comma 3 è soppresso;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, è applicata anche dagli intermediari indicati nell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo cui sia conferito l'incarico di custodia, amministrazione, deposito delle attività rimpatriate. L'opzione prevista dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, se non è esercitata dagli interessati contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata all'intermediario entro il termine del 30 settembre 2003. Per il calcolo, il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso ed il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni del citato articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 ».

All'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Una quota, non superiore a 15.500.000 euro per l'anno 2003, delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 è destinata al finanziamento del "Fondo scorta" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, come determinato dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ».

All'articolo 4:

al comma 1, la parola: « 2004 » è sostituita dalla seguente: « 2005 »;

al comma 2, alle lettere a) e b), la parola: « 2004 » è sostituita dalla seguente: « 2005 » e, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* al comma 4, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le seguenti: "in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio" »;

al comma 3, la parola: « 2004 » è sostituita dalla seguente: « 2005 »;

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« *4-bis.* Nell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"*3-bis.* Le fondazioni possono investire una quota non superiore al 10 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione

pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali”.

4-ter. Nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la parola: "quadriennale" è soppressa ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«ART. 5. (Gare indette dalla Consip S.p.a.) — 1. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "hanno l'obbligo" sono inserite le seguenti: ", per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro,";

b) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "In caso di acquisti in maniera autonoma da parte degli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applica il comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488";

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono individuate le tipologie di servizi di cui al primo periodo del comma 3";

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Gli enti pubblici, le società pubbliche, i concessionari di pubblici servizi, nonché tutte le amministrazioni pubbliche, individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nel-

l'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, escluse quelle statali per i soli uffici centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla Consip S.p.a. I contratti così conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti, previste al comma 4";

e) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito *internet* le categorie di prodotti per i quali attiverà il *marketplace* nell'anno successivo.

6-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle attività produttive e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti elettronici".

2. All'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nonché gli enti privati interamente partecipati" sono sostituite dalle seguenti: ", per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro,";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. L'individuazione delle tipologie di servizi di cui al comma 1 è operata con il decreto di cui all'articolo 24, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni".

3. Per le gare indette dalla Consip S.p.a. di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro IVA esclusa, in corso alla data del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta, la Consip S.p.a. procede all'emanazione di nuovi bandi al fine di adeguare la relativa disciplina alle disposizioni dettate nel presente articolo. Le buste contenenti le offerte sono restituite alle imprese partecipanti ».

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-bis. (Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato) — 1. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione oltre a quella oggetto di sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti assentiti potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre tre metri dai confini dell'opera. Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle dispo-

sizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni.

2. La domanda di acquisto delle aree di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalla seguente documentazione concernente:

a) la titolarità dell'opera la cui realizzazione ha determinato lo sconfinamento;

b) il frazionamento catastale;

c) la licenza o la concessione edilizia o altro titolo legittimante l'opera.

3. Alla domanda di acquisto deve essere altresì allegata, a pena di inammissibilità della stessa, una ricevuta comprovante il versamento all'erario per intero della somma, a titolo di pagamento del prezzo dell'area, determinata secondo i parametri fissati nella tabella A allegata al presente decreto.

4. Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla data di scadenza del termine di cui al comma 2, previa regolarizzazione da parte dell'acquirente dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione dell'area, il cui valore è determinato applicando i parametri della tabella A allegata al presente decreto nella misura di un terzo dei valori ivi fissati, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. I pagamenti pregressi per l'occupazione sono dovuti al momento dell'ottenimento del titolo legittimante l'opera. Si intendono decadute le richieste e le azioni precedenti dell'Amministrazione finanziaria del demanio.

5. Decorsi i termini di cui al comma 2 senza che il soggetto legittimato abbia provveduto alla presentazione della do-

manda di acquisto di cui al medesimo comma, la filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente notifica all'interessato formale invito all'acquisto.

6. L'adesione all'invito di cui al comma 5 è esercitata dal soggetto legittimato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dello stesso con la produzione della documentazione di cui al comma 2 e la corresponsione dell'importo determinato secondo i parametri fissati nella tabella A allegata al presente decreto, maggiorato di una percentuale pari al 15 per cento. Decorso inutilmente il suddetto termine, la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprietà dello Stato è da questo acquisita a titolo gratuito.

ART. 5-ter. (Differimento del termine per il versamento del diritto annuale dovuto per l'anno 2003 dalle imprese alle camere di commercio) — 1. Il termine per il versamento del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto per l'anno 2003 è differito al 31 ottobre 2003 ».

È aggiunta, in fine, la seguente tabella:

« TABELLA A (articolo 5-bis, comma 3)

I valori sono espressi in euro/mq

| Classi Dimensionali Comuni | Zone Territoriali Omogenee | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----|----|-----|----|----|
| | A | B | C | D | E | F |
| Abitanti | | | | | | |
| < 10.000 | 30 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 |
| 10.000 ÷ 100.000 | 60 | 40 | 30 | 40 | | |
| 100.001 ÷ 300.000 | 120 | 80 | 60 | 80 | | |
| > 300.000 | 180 | 120 | 90 | 120 | | |

Ai fini della determinazione del prezzo unitario a mq da corrispondere a fronte della cessione del bene, è necessario combinare la classe dimensionale del comune con la zona territoriale omogenea in cui il bene è situato.

Le zone territoriali omogenee sono quelle riportate dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968 ».

Nel titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato ».

(A.C. 4199 – Sezione 3)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Nuovi termini delle definizioni e modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Sopprimerlo.

* **1. 1.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

* **1. 15.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.